

Ref/ 584

- 7 LUG. 2025

REGIONE DEL VENETO



ULSS5
POLESANA

**Affidamento ai sensi dell'art. 76, comma 2 lettera b) punto 3 D.Lgs
36/2023 del servizio di manutenzione full risk dal 01.05.2025 al
31.12.2027 della piattaforma combinata laser a femtosecondi- laser ad
eccimeri UOC Oculistica Inv. 326276, 326277, 326278 - Azienda
ULSS 5 Polesana.**

**SCHEMA
CONTRATTO GENERALE**

CIG n. B6D3F9884B

AZIENDA ULSS N.5 POLESANA – ROVIGO
Viale Tre Martiri, n. 89 – 45100 ROVIGO
Cod.Fisc. / P.IVA 01013470297
tel. 0425/393913
sito internet: www.aulss5.veneto.it
e mail: ufftec.cs@aulss5.veneto.it
pec: protocollo.aulss5@pecveneto.it

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N.5 POLESANA
Viale Tre Martiri, n. 89 – 45100 ROVIGO
Codice fiscale 01013470297

CONTRATTO GENERALE

Affidamento ai sensi dell'art. 76, comma 2 lettera b) punto 3 D.Lgs 36/2023 del servizio di manutenzione full risk dal 01.05.2025 al 31.12.2027 della piattaforma combinata laser a femtosecondi- laser ad eccimeri UOC Oculistica Inv. 326276, 326277, 326278 - Azienda ULSS 5 Polesana.

CIG n. B6D3F9884B

Con la presente scrittura privata i signori:

Ing. Tenan Michele, nato a Rovigo (RO) il 29.09.1974, (C.f. TNNMHL74P29H620D) domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, (nel presente atto anche "ULSS 5") il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente dell'UOS Ingegneria Clinica, con sede a 45100 Rovigo (RO), Viale Tre Martiri n. 89 e, quindi, in nome e per conto dell'ULSS 5 (C.f. e P.Iva 01013470297) stesso che qui rappresenta, giusta delega alla firma ai sensi della Deliberazione Dirigenziale n. 714 del 18.06.2025

E

Sig. Vincenzo Abruscato nato a Galliate (NO), il 09.05.1969, residente a: Novara (NO) in Via Cattaneo n. 11, codice fiscale BRSVCN69E09D872A in qualità di legale rappresentante della società Bausch & Lomb Iom S.p.a., con sede legale in Vimodrone, Viale Martesana n. 12, codice fiscale n. 07393830158 e partita IVA n. 00857610968, nel presente atto anche "Appaltatore"

PREMESSO CHE:

- Bausch & Lomb Iom S.p.a. è risultata aggiudicataria, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 comma 2, lett. b) del D.lgs 36/2023, con un ribasso percentuale offerto del 0,00 % sull'importo posto a base di gara;
- l'Aggiudicatario ha dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara di non

volere ricorrere al subappalto;

- l'Azienda ULSS n.5 POLESANA, ha accertato il possesso con esito positivo dei requisiti di ordine generale, ex articoli 94,95,96 del D.Lgs 36/2023, autodichiarati dalle società Aggiudicataria in sede di partecipazione al procedimento di gara;
- per il presente appalto, dati gli importi, sono state richieste, ai sensi dell'art 87 co 1 D.lgs 59/2011 s.m.i. le comunicazioni prefettizie dell'Ufficio Territoriale del Governo, mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
- l'Aggiudicataria ha consegnato cauzione definitiva sotto forma di garanzia fidejussoria emessa dalla Citibank, N.A. Succursale di Milano con sede in Piazzetta Bossi, 3 - 20121 Milano, in data 26.06.2025 n. 5496800705;
- ai sensi del presente contratto e del Capitolato di Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati in conformità di quanto contenuto nella procedura di gara Sintel ID: 201462402 del 13.05.2025.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Le previsioni del presente Contratto sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dai documenti di gara per l'affidamento dalla procedura negoziata – Capitolato e da tutti gli atti/allegati da essi richiamati.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

Il Committente affida all'Aggiudicatario tutte le prestazioni relative del servizio di manutenzione full risk dal 01.05.2025 al 31.12.2027 della piattaforma combinata laser a femtosecondi- laser ad eccimeri UOC Oculistica Inv. 326276, 326277, 326278 - Azienda ULSS 5 Polesana.ai sensi dell'art. 76, comma 2 lettera b) punto 3 D.Lgs 36/2023 come da documenti di gara di cui alla procedura Sintel ID: 201462402 del 13.05.2025.

ARTICOLO 3 – TERMINI

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio in oggetto per il periodo dal 01.05.2025 al 31.12.2027.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio in oggetto, assunto dall'appaltatore con il presente Contratto, è stabilito nella somma omnicomprensiva, IVA al 22% esclusa, di € 180.000,00 (centottantamila/00). Il corrispettivo così determinato deve intendersi pienamente remunerativo per le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo di spettanza dell'Appaltatore sarà pagato dal committente con le modalità e nei termini

previsti dal presente Contratto e nel Capitolato amministrativo.

ARTICOLO 6 – CESSIONE DEL CREDITO

L'Appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente articolo, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

ARTICOLO 7 – DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto.

La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente Contratto.

ARTICOLO 8 – PENALI

In caso di ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori commissionati e/o di inesatto adempimento degli stessi, troverà applicazione la disciplina di cui al Capitolato Amministrativo e/o lettera invito.

L'importo delle penali verrà direttamente ritenuto sui corrispettivi maturati dall'Aggiudicatario. Resta comunque salvo il diritto del Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito.

ARTICOLO 9 - COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente all'amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ed il patto di integrità sottoscritto in sede di procedura di gara ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il

contenuto e gli effetti.

ARTICOLO 10 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L'Amministrazione ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, con preavviso da inviarsi con comunicazione PEC, non inferiore a 20 (venti) giorni decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna dei lavori e ne verifica la regolarità. In relazione alle modalità di recesso e risoluzione si rinvia a quanto già stabilito dal Capitolato Norme amministrative nonché dalla normativa vigente

ARTICOLO 11 - ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontracto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontracto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontracto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontracto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontracto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

ARTICOLO 12 PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE- MISURE ANTICORRUZIONE

Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole di cui all'art. 3 del Protocollo di legalità, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:

- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del

contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

- la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

ARTICOLO 13 - INFORMAZIONI ANTIMAFIA ATIPICHE

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

ARTICOLO 14 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Azienda ULSS n.5 Polesana, viale Tre martiri, 89 Rovigo – Codice Fiscale 01013470297- Codice univoco di riferimento (UF2FOY). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP e CIG; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/ subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART 15 – INFORMATIVA SU TRATTAMENTO DATI

Le Parti prendono atto che la disciplina in materia di protezione dei dati personali riguarda il

trattamento dei relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto 1 e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13-14, Reg. (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con la sottoscrizione del Contratto si procederà, se previsto, alla nomina di apposito Accordo di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e che verrà previamente sottoposto all'aggiudicatario e sarà allegato, quale parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente atto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Rovigo.

ARTICOLO 17 – ALLEGATI

Formano parte integrante del presente Contratto quanto segue:

Lettera di Invito completa di allegati;

Capitolato;

Documentazione tecnica;

ARTICOLO 18- CLAUSOLA FINALE

Il presente atto, su carta resa legale, si compone di n. 8 (otto) facciate.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Rovigo, _____

